



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 22 ANNO 2026

SEDUTA DEL 30/07/2026 ORE 19:00

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

ADUNANZA DI PRIMA SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
ARGELLATI GIANLUCA	X		RIMONTI LORENA		X
BERNARDI MICHELE	X		MALVICINI MICHELE	X	
SERENA LUCIA	X		GHETTI BEATRICE	X	
BORLENGHI GIULIO	X		PIVA MARCO	X	
MOLINAROLI MAURO	X		MOROSOLI CLAUDIO	X	
CALANDRONI MATTEO	X		BALDINI EMMA	X	
RIGAMONDI ERNESTINA	X				

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Mezzadri che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Gianluca Argellati assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

Espongono l'Assessore Rigamondi.

Il Consigliere Ghetti dichiara che manca una simulazione degli effetti delle tariffe applicate sui cittadini.

Il Consigliere Piva fa notare che mancano i dati specifici relativi ai diversi tipi di utenze (domestiche e non domestiche), in base ai quali poter valutare l'effettivo trend e l'evoluzione delle tariffe. Segnala inoltre l'ingente valore della TARI degli anni precedenti non riscosso.

Il Sindaco fa presente che due delle maggiori realtà imprenditoriali del territorio si trovano in forti difficoltà finanziarie ed economiche e pertanto non stanno pagando la TARI per anni.

L'Assessore Rigamondi precisa che il bilancio è sano in quanto esiste il Fondo Crediti di dubbia esigibilità che garantisce la sostenibilità del bilancio. Il Comune ha recuperato le risorse e le ha utilizzate per non aumentare le tariffe TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/05/2023 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2024;

Dato atto che la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (E.T.C) previste dalla regolamentazione dell'Autorità ARERA;

Precisato che, ai sensi dell'art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge Regionale 23/2011, la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l'approvazione dei Piani Economico - Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio d'Ambito di Atersir, sentiti i rispettivi Consigli Locali;

Richiamati i commi da 650 a 654 della Legge n. 147/2013 che così dispongono:

- ☐ comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- ☐ comma 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- ☐ comma 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- comma 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- comma 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei

costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione del settore dei rifiuti urbani”;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”;
- n.176/2025/R/RIF del 15/04/2025 “Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” che modifica l’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF come segue:
 - a) all’articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:

“2.1 bis A decorrere dall’1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”
 - b) all’articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:

“2.3 bis “La componente UR3,a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”
- n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”;

Premesso che, in data 28 Dicembre 2022, è stato siglato il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) nel bacino territoriale di Piacenza (che comprende il Comune di Vigolzone) con decorrenza dal primo Gennaio 2023 e di durata quindicennale (fino al 31/12/2037);

Pertanto, nel bacino in oggetto, la situazione è la seguente:

- ATERSIR, Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, si configura come Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi della disciplina ARERA;

- Iren Ambiente Piacenza Srl assume il ruolo di Gestore concessionario;
- i Comuni che gestiscono la tassa rifiuti (TARI) mantengono il ruolo di Gestori del rapporto con l'utenza, ad eccezione di quei Comuni che hanno deliberato il passaggio a Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) nei cui territori pertanto Iren Ambiente Piacenza srl assume il ruolo di Gestore unico;

Atteso che il nuovo MTR-3 prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per valutare il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 7 della delibera ARERA 5 agosto 2025, n. 397, ove si prescrive che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3 (Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, ovvero nella nostra Regione ad ATERSIR, la quale dopo la validazione lo trasmette ad ARERA, per la definitiva approvazione, fermo restando che fino all'approvazione da parte di ARERA rimangono applicabili i costi emergenti dal PEF validato;

Dato atto:

- che, ai fini dell'approvazione dei Piani economico – finanziari (PEF) del servizio rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, ATERSIR deve acquisire il parere del Consiglio Locale, di cui fanno parte tutti i Sindaci della Provincia di Piacenza;
- che i Sindaci della Provincia di Piacenza hanno avuto a disposizione i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativi al periodo regolatorio 2026-2029 solo in data 29 giugno 2026, in occasione dell'invio della lettera di convocazione del Consiglio Locale da parte di ATERSIR, convocazione prevista per il 2 luglio 2026, e solo in quella data sono stati informati da ATERSIR che tutti i PEF della Provincia avrebbero subito aumenti dovuti ad un incremento dei costi da riconoscere al gestore IREN, senza precisare nei dettagli le motivazioni degli aumenti medesimi;

che a seguito della situazione determinatasi, la maggior parte dei Sindaci della Provincia, tra i quali anche il Sindaco del Comune di Vigolzone, hanno espresso parere contrario all'approvazione dei PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, in quanto l'incremento dei costi da riconoscere al gestore IREN si traduce in un aumento delle tariffe TARI generalizzato e impattante sulle varie categorie di utenza domestica e non domestica, dal momento che le tariffe stesse per legge devono coprire integralmente i costi di gestione del servizio rifiuti (art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013), qualora il Comune non abbia a disposizione entrate da recupero evasione TARI che possano calmierare o azzerare il suddetto incremento tariffario;

Preso atto che, nonostante il parere contrario dei Sindaci facenti parte del Consiglio Locale, il Consiglio d'Ambito di ATERSIR ha approvato i Piani Economico Finanziari per il periodo regolatorio 2026 -2029 dei Comuni del bacino territoriale di Piacenza con delibera n. Camb/2026/47 del 17/07/2026 (**Allegato A**), comprendente il PEF del Comune di Vigolzone, Piani comprensivi dei suddetti incrementi;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr.21 del 30/07/2026 ad oggetto “Piano economico Finanziario Tassa Rifiuti anno 2026 – Determinazioni” che risulta non approvata con la seguente votazione:

- Contrari:8
- Astenuti:4(Ghetti, Piva, Morosoli, Baldini);

Considerato che, nonostante il voto contrario espresso dal Sindaco del Comune di Vigolzone nel Consiglio Locale, e l'approvazione/mancata approvazione del PEF 2026 da parte del Consiglio Comunale, occorre prendere a base del calcolo delle tariffe TARI 2026 il Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e far fronte alle maggiori spese del servizio rifiuti da riconoscere al gestore;

Visto lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2026/2029 (**allegato B**) da cui risulta un costo complessivo per il Comune di Vigolzone di € 825.210,00 per l'anno 2026, ed approvato da ATERSIR e nello specifico dal Consiglio d'Ambito Regione Emilia Romagna con Deliberazione n. Camb/2026/47 del 17/07/2026 avente oggetto: *"PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026-2029 - TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, GESTORE IREN AMBIENTE PIACENZA S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 5 LETT. B) E C) L.R. 23/2011 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 397/2025/R/RIF."*;

CHE l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno finanziare l'incremento dei costi del servizio rifiuti con le entrate da recupero evasione, come previsto dal comma 4.5 della Determina ARERA n. 1/DTAC/2025, mantenendo in questo modo invariate le tariffe TARI 2026 rispetto alle tariffe TARI 2025 sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche;

CHE il totale delle entrate tariffarie comprende euro 13.000,00 conseguente all'esenzione TARI relativa ai nuclei familiari con presenza di invalidi civili prevista dall'art. 31 bis del vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI costituente una minore entrata che trova copertura negli appositi stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2026 ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2023;

Preso atto che la Legge di Bilancio 2026 nr. 199 del 30/12/2025 ha fissato la scadenza per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI e delle loro tariffe il 31 luglio di ogni anno;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare i modelli e il tool approvato con la Determina n. 1/DTAC/2025 della stessa Autorità;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2026 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare), Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare), per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Ritenuto:

- ☐ di confermare i coefficienti di produttività sopra indicati utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche negli anni precedenti in regime di TIA, TARES, TARI considerati equilibrati al fine di contenere gli aumenti di tariffa;
- ☐ di concedere, ex art. 30 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, alle utenze non domestiche che restano nel servizio pubblico e che comunque provvedono a proprie spese all'avvio al riciclo/recupero dei rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, la riduzione massima del 60% della quota variabile del tributo, come per le precedenti annualità;

CONSIDERATO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. n. 147/2023 trovano copertura negli appositi stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione 2026, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni diverse dalle precedenti sono state valutate ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2026;

VISTI i prospetti delle tariffe 2026 della Tassa sui Rifiuti – TARI, uniti alla presente deliberazione in:

"**Allegato C**" Tariffe TARI per le utenze domestiche;

"**Allegato D**" Tariffe TARI per le utenze non domestiche;

DATO ATTO che le previsioni di gettito del tributo sui rifiuti, iscritte nel Bilancio di Previsione, sono coerenti con

l'applicazione delle tariffe TARI individuate dal presente atto;

CONSIDERATO:

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504;

l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale stabilita con provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 106 del 12/11/2025, per l'anno 2026, del 5% sull'importo del tributo;

RICORDATO, inoltre, che:

a) con la delibera Arera n. 386/2023 sono state introdotte due componenti perequative, che i Comuni ed i gestori della tariffa corrispettiva dovranno aggiungere agli avvisi bonari o alle fatture. Le due componenti garantiscono, a decorrere dal 2024, le entrate necessarie alla copertura dei costi relativi:

ai rifiuti accidentalmente pescati ed ai rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa 1, pari a 0,10 euro/utenza;

alle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa 2, pari a 1,5 euro/utenza.

Le componenti perequative sono a valle della Tari e della tariffa corrispettiva, e quindi non incidono sui costi che devono trovare copertura con le tariffe, ma vengono aggiunte nella fattura del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

b) Nel 2025 è entrato in vigore il bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, comma 2, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, a seguito dell'emanazione del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato nella GU n. 60 del 13 marzo 2025 (*"Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate"*). L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.796 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. L'agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta. Il bonus sociale rifiuti, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'ISEE previsto dalla normativa. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus, ARERA ha istituito la componente perequativa UR3a pari ad euro 6,00 ad utenza. Con la delibera 355/2025/R/rif ARERA ha definito le modalità operative necessarie per consentire l'erogazione automatica del bonus sociale rifiuti, prevedendo il suo riconoscimento entro la data del 30 giugno;

DATO ATTO che le richiamate componenti perequative si applicano *ope legis*, sicché non risulta necessaria l'adozione di alcun atto da parte del Comune, né alcuna modifica regolamentare;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026 e che la TARI è riscossa tramite il versamento di due rate di pagamento aventi scadenza rispettivamente entro il 31 luglio e il 4 dicembre di ogni anno, come previsto dall'art. 33 del Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti Tari;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 43 del 19/12/2025 – dichiarata immediatamente eseguibile - avente ad oggetto l'approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2026-2028;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 137 del 19/12/2025 avente ad oggetto l'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2026-2028";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 44 del 07/04/2026 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

VISTO:

il D.M. 1° Luglio 2020 relativo alle modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

il vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), della L. n. 213/2012:

del funzionario Responsabile del Servizio associato Tributi e Catasto per quanto attiene la regolarità tecnica;

del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario associato per quanto attiene la regolarità contabile,

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Esperita la votazione nei modi e nelle forme di legge, riportante il seguente esito:

Presenti:12

Assenti:1

Votanti:12

Favorevoli:8

Contrari:4 (Ghetti, Piva, Morosoli, Baldini)

DELIBERA

1. **Di considerare** quanto in premessa esposto parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n.241/90 e ss. ii. e mm.;
2. **Di dare atto** che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 30/07/2026 ad oggetto "Piano Economico – Finanziario Tassa Rifiuti anno 2026 -Determinazioni" risulta non approvata con la seguente votazione:
 - Contrari:8
 - Astenuti:4 (Ghetti, Piva, Morosoli, Baldini);
3. **di approvare**, per l'anno 2026, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come risultanti dai prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

“**Allegato C**” Tariffe Tari utenze domestiche;

“**Allegato D**” Tariffe Tari utenze non domestiche;
4. **DIDARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5% stabilita per l'anno 2026 con provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 106 del 12/11/2025 e le componenti perequative UR1(€ 0,10 per utenza per anno), UR2 (€ 1,50 per utenza per anno) e UR3 (€ 6,00 per utenza per anno) di cui alle delibere ARERA n. 386/2023 e n. 133/2025;

5. **DI DARE ATTO** che le Tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026;
6. **DI DARE ATTO** che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 trovano copertura negli appositi stanziamenti di spesa del bilancio di previsione dell'anno 2026, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni diverse dalle precedenti sono state valutate ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2026;
7. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, 15 bis e 15 ter del D.L. n. 201/2011.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere all'approvazione delle Tariffe Tari 2026, entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL 228/2021 fissato al 31 luglio p.v.;

Esperita la votazione nei modi e nelle forme di legge, riportante il seguente esito:

Presenti:12

Assenti:1

Votanti:12

Favorevoli:8

Contrari:4 (Ghetti, Piva, Morosoli, Baldini)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Presidente del Consiglio
Gianluca Argellati

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Mezzadri



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 28/07/2026

Il Responsabile del
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO
Savi Monica / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

lì, 28/07/2026

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

GABRIELE SAVI / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 22

DEL 30/07/2026

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è pubblicata nell'Albo On Line di questo ENTE per 15 giorni consecutivi dal 04/08/2026 al 19/08/2026

E' eseguibile dal 30/07/2026 perchè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 comma 4° del T.U.- D.Lgs 18 agosto 2000 numero 267);

lì, 04/08/2026

**Istruttore amministrativo
PETRELLI SIMONA / Namirial
S.p.A./02046570426**

Documento firmato digitalmente

CAMB/2026/47 del 17/07/2026

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI**

CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026-2029 - TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, GESTORE IREN AMBIENTE PIACENZA S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 5 LETT. B) E C) L.R. 23/2011 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 397/2025/R/RIF.

IL PRESIDENTE
Caterina Bagni

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno venerdì 17 luglio 2026 alle ore 10:00, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
2.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
3.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
4.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	P
5.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	P
6.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	P
7.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	P
8.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
9.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026-2029 - TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, GESTORE IREN AMBIENTE PIACENZA S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 5 LETT. B) E C) L.R. 23/2011 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 397/2025/R/RIF.

Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione

finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-bis;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l’articolo 1, commi 639-705;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

viste inoltre:

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019 ad oggetto “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*” che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e, specialmente, il suo Allegato A (MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento

biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);

- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la determinazione dell’Autorità 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e della modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/Rif”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM, recante “Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per l’anno 2024” (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, 7/2024/r/rif, recante “ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM, recante “Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 e del parametro beta asset per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2025, 480/2025/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione dell’Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”;

vista la Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 57 del 02/12/2025, recante “criteri per la definizione dei parametri di competenza dell’Ente Territorialmente Competente nell’attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3). Aggiornamento per gli anni 2026 e 2027”;

premesso che il Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti urbani (SGR) nel territorio dei comuni ricadenti nella provincia di Piacenza è attualmente gestito da Iren Ambiente Piacenza s.r.l. [nel seguito del presente atto indicato come “*gestore*”] in base al Contratto di

servizio decorrente dal 01/01/2023 con scadenza al 31/12/2037;

richiamato che ai sensi dell'art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge Regionale 23/2011, la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l'approvazione dei Piani Economico - Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito, sentiti i rispettivi Consigli Locali;

dato atto che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, come previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, sono considerate come valori massimi da verificare prevedendo eventuali detrazioni alle entrate tariffarie da MTR-3 quando il corrispettivo contrattuale è inferiore;

dato atto che nel bacino gestionale oggetto della presente deliberazione, per il quale ATERSIR è Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi dell'art. 1 del MTR-3, opera il Gestore Iren Ambiente Piacenza s.r.l. che svolge il servizio integrato, mentre i comuni di Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, Caorso, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gossolengo, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Ottone, Pianello Val Tidone, Ponte dell'Olio, Pontenure, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, sono soggetto gestore dell'attività di gestione del tributo e di residue attività operative;

richiamate:

- la nota PG/AT/2025/0006898 del 15/07/2025 indirizzata a tutti i gestori del Servizio Rifiuti dei bacini dell'Emilia-Romagna recante le nuove modalità operative di raccolta dati per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2025/2026 del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, illustrate ai gestori tramite apposita riunione telematica svolta in data 24/07/2025, che prevedono l'utilizzo della piattaforma telematica SII approntata anche a tale scopo da parte dell'Agenzia;
- la nota PG/AT/2025/0007327 del 28/07/2025 indirizzata a tutti i gestori del Servizio Rifiuti dell'Emilia-Romagna recante: "Raccolta dati per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2025/2026 del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani - MTR3";

considerate:

- la nota PG/AT/2025/0008642 del 11/09/2025 indirizzata ai gestori del Servizio Rifiuti

recante le ipotesi di aggiornamento delle modalità di calcolo dei parametri e coefficienti di competenza dell'ETC previsti dal metodo rifiuti MTR-3, con richiesta di presentazione di eventuali osservazioni e proposte da parte dei gestori stessi, nell'ottica di concertazione tra le parti promossa dalla regolazione ARERA;

- la riunione telematica svolta in data 13/11/2025, con cui sono stati presentati ai gestori gli esiti di tale attività, finalizzata alla presentazione della proposta in Consiglio d'Ambito;
- la nota PG/AT/2025/11130 del 14/11/2025 indirizzata al gestore, recante la richiesta di dati per i macro-indicatori R1 e R2, propedeutica all'aggiornamento dei parametri di competenza dell'ETC;
- la risposta pervenuta dal gestore sulla piattaforma SII, contenente i dati per i macro-indicatori R1 e R2;
- la nota PG/AT2026/928 del 30/01/2026 con cui ATERSIR ha fornito al gestore riscontro in merito alle risultanze finali relative ai macro-indicatori R1 e R2, da considerare ai fini del calcolo di taluni parametri di competenza dell'ETC nel MTR-3;

richiamate:

- la nota PG/AT/2025/0007537 del 01/08/2025 indirizzata a tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna recante: "Raccolta dati comunali e documenti necessari alle predisposizioni dei Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione Rifiuti Urbani per il periodo regolatorio 2026/29", facente riferimento all'utilizzo della citata piattaforma telematica SII anche per la presentazione e validazione dei dati comunali, secondo le modalità presentate ai Comuni con un apposito webinar in data 25/06/2025;
- la documentazione fornita dai comuni interessati sulla piattaforma SII, contenente i dati di rispettiva competenza propedeutici alla predisposizione del PEF grezzo, conservati nella piattaforma e protocollati agli atti di ATERSIR;
- la relazione di validazione dei dati comunali dei bacini tariffari dei Comuni ricadenti nella Provincia di Piacenza, operata dall'ETC anche a seguito di contraddittorio informale tra le parti, conservata sulla piattaforma SII e protocollata agli atti di ATERSIR;

richiamate inoltre:

- la nota PG/AT/0001222 del 06/02/2026 indirizzata a tutti i Gestori dell'Emilia-Romagna recante "Indicazioni relative alla trasmissione dei PEF "grezzi" per gli anni 2026/29 del Servizio Rifiuti Urbani relativi ai bacini tariffari gestiti, ai fini della determinazione delle Entrate Tariffarie ai sensi del MTR-3";
- la documentazione fornita dal gestore attraverso la piattaforma SII e tramite questa conservata agli atti di ATERSIR, necessaria alle attività di verifica e validazione dei dati

e dei documenti propedeutici alla predisposizione dei PEF grezzi del servizio rifiuti, oggetto di numerose proficue interlocuzioni e contraddittorio informale svoltisi tra il gestore e l'ETC;

- la nota PG/AT/2026/3537 del 23/03/2026, con cui ATERSIR:
 - ha notificato al gestore la positiva conclusione della validazione svolta, i cui esiti, raccolti in apposita relazione, sono stati messi a disposizione del gestore tramite la piattaforma SII;
 - ha comunicato al gestore i valori dei parametri e indicatori di competenza dell'ETC per il bacino tariffario di riferimento, calcolati ai sensi della citata deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 57/2025, messi a disposizione del gestore attraverso l'apposita funzione di reportistica della piattaforma SII;
 - ha messo a disposizione del gestore, sempre attraverso la reportistica della piattaforma SII, i dati validati da ATERSIR relativi ai bacini tariffari interessati;
- la proposta di PEF grezzo del servizio rifiuti per il bacino gestionale costituito dai comuni ricadenti nella provincia di Piacenza, predisposta dal gestore Iren Ambiente Piacenza s.r.l., caricata e conservata sulla piattaforma SII, relativa al periodo regolatorio 2026/2029;

considerato che la proposta di PEF grezzo è stata oggetto di confronto con i Comuni interessati ed è stata verificata da parte della struttura tecnica di ATERSIR, avendo a riferimento:

- la coerenza con i dati di bilancio presentati da gestore e Comuni, oggetto di apposite validazioni da parte dell'ETC;
- la correttezza delle componenti di congruaggio metodologico previste per il terzo periodo regolatorio, in particolare le componenti obbligatorie RC_{IMP} , RC_{FATT} , $RC\Delta(T-T_{max})_{pre}$, la componente facoltativa RCI_{25} , e le eventuali componenti RC_{RET} , RC_{WACC} , RC_{CO116} , RC_{CQ} , RC_{COL} ;
- la rispondenza ai parametri e coefficienti regolatori previsti da MTR-3 determinati per il bacino tariffario di riferimento da parte dell'ETC, ai sensi della citata deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 57/2025, ed in particolare dei parametri $1_{a,r}$, $2_{a,r}$, a_r , $\omega_{a,r}$, $X_{a,r}$, $b_{a,r}$ e la congruità nella valorizzazione degli indicatori R1, R2, H;
- l'adeguatezza nella valorizzazione del coefficiente $K_{reg,a}$, necessario alla definizione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, entro i limiti del quadrante regolatorio di riferimento individuato dall'ETC per il bacino tariffario, coerente con le previsioni di miglioramento o consolidamento dei servizi affidati;
- l'opportunità di valorizzare gli oneri previsionali eventualmente necessari al raggiungimento degli obiettivi della gestione;

- la necessità di esplicitare le detrazioni ai costi riconosciuti da metodo MTR-3 per effetto di eventuali previsioni contrattuali che determinano un corrispettivo ad essi inferiore;

dato atto che saranno possibili ulteriori successive verifiche a cura di ATERSIR:

- sul conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti di aumento del limite alla crescita delle entrate tariffarie (nonché degli eventuali relativi oneri previsionali) al fine di valutare la necessità di congruagli secondo quanto disciplinato dal Titolo V del MTR-3 e quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 57/2025;
- un controllo della coerenza tra i valori di PEF approvati ed il montante tariffario considerato nell'applicazione delle tariffe all'utenza da parte del gestore;

dato atto che resteranno agli atti della struttura tecnica di ATERSIR gli altri documenti che compongono la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2026-2029 del bacino territoriale dei Comuni ricadenti nella provincia di Piacenza, gestito da Iren Ambiente Piacenza s.r.l., ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. B) e c) L.R. 23/2011 e della Determinazione ARERA 1/2025 - DTAC, ed in particolare:

- Tool di calcolo comprensivo dello schema di PEF (allegato 1 della determinazione 1/2025 - DTAC);
- Relazione di accompagnamento (secondo lo schema dell'allegato 2 della determinazione 1/2025 - DTAC);
- Dichiarazioni di veridicità del Gestore e dei Comuni (secondo i formati degli allegati 3 e 4 della determinazione 2/2025 - DTAC);

considerato che i costi rappresentati nel PEF 2026-2029 allegato al presente atto comprendono:

- le quote di funzionamento di ATERSIR aggiornate;
- le quote di alimentazione del Fondo d'Ambito ex LR 16/2015 e ss.mm.ii.
- le quote di alimentazione del "fondo calamità" ex art. 34 della Legge Regionale n. 19 del 21 dicembre 2012 cd. "Legge finanziaria regionale 2013" ed ex Delibera di Giunta Regionale n. 2128 del 15 dicembre 2025;
- le quote stabilite per la copertura dei costi di gestione post operativa delle discariche come riportati nella Determinazione dirigenziale n. 150 del 21 maggio 2026;

dato inoltre che:

- l'art. 7, comma 5, lett. c) , della l.r. n. 23/2011 *"il Consiglio d'ambito provvede sia per il servizio idrico integrato sia per quello di gestione dei rifiuti:... c) all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario"*;
- in base alla legge regionale dunque il Consiglio Locale è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio, non vincolante, ai fini della successiva decisione finale sulla relativa approvazione, riservata al Consiglio d'Ambito;
- resta in ogni caso imprescindibile l'esigenza di rispettare il termine del 31 luglio per giungere all'approvazione finale del PEF e pertanto l'eventuale espressione negativa del Consiglio Locale non può interrompere l'iter di approvazione del PEF, in quanto il mancato esercizio, da parte del Consiglio d'Ambito, della funzione assegnata dall'art. 7, comma 5, lett. c), della l.r. n. 23/2011, entro il termine previsto dalla vigente normativa nazionale, costituisce inadempimento suscettibile di far scattare l'applicazione del meccanismo di garanzia previsto dai punti 8.5 e 8.6 della Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 (in forza del quale, il gestore sarebbe legittimato a presentare la propria proposta direttamente all'Autorità, sostanzialmente scavalcando l'Agenzia rimasta inerte);
- i criteri di elaborazione delle voci in cui è articolato il PEF sono compiutamente delineati dalla Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 e risultano ulteriormente vincolati in base al rapporto contrattuale derivante dall'affidamento con gara del servizio, pertanto i rilievi fondanti l'espressione negativa del Consiglio Locale non possono tradursi in valutazioni di merito dei contenuti della proposta di PEF elaborata dalla struttura tecnico-operativa dell'Agenzia di concerto con il gestore del SGR, potendo, in ipotesi, assumere ad oggetto unicamente l'adeguatezza dell'attività istruttoria espletata dalla struttura dell'Agenzia, nell'ambito dell'iter di elaborazione della proposta di PEF;
- l'eventuale espressione negativa da parte del Consiglio Locale deve essere dunque supportata da una motivazione del tipo suddetto e può essere disattesa dal Consiglio d'Ambito in sede di decisione finale unicamente previa valutazione degli elementi di contrarietà adottati e indicazione degli argomenti di fatto o di diritto ritenuti prevalenti;

richiamato il parere legale ottenuto dallo Studio Legale del Proff. Avv. Franco Mastragostino acquisito al protocollo di ATERSIR n. 9055 del 16/07/2026;

considerato dunque che:

- la proposta di predisposizione tariffaria è stata oggetto di consultazione con il Consiglio Locale di Piacenza in data 14 luglio 2026 con esito negativo;
- nel seguito si dettagliano le motivazioni addotte dal Consiglio locale, di caratura più

politica che tecnica, come risultanti dalla verbalizzazione della seduta del 14/07/2026 avvenuta tramite registrazione e trascrizione, immediatamente seguite, per ciascuna tipologia, dalle controdeduzioni ritenute rilevanti:

1. **Motivi Economico-Tariffari legati ad aumenti ingiustificati**

- Contestazione della mancata corrispondenza tra il PEF presentato e la sua effettiva genesi contrattuale, con particolare riferimento all'impossibilità di individuare in modo chiaro il "conguaglio" all'interno del prospetto tariffario, nel quadro di un più generale malcontento per i criteri di ripartizione previsti dall'MTR-3 e, più in generale, insufficiente chiarezza sulle motivazioni tecnico-contrattuali che hanno determinato il conguaglio, il cui impatto incide in misura significativa sui costi previsti per il 2026;
- Assenza di una concreta politica di incentivazione a favore dei cittadini e dei Comuni più virtuosi rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali, in particolare per i Comuni che sono già passati o stanno passando alla raccolta e tariffazione puntuale (TCP), raggiungendo percentuali di differenziata anche molto elevate (fino all'87%) ciò non ha portato alle attese riduzioni o stabilità nelle bollette; in quanto vengono proposti aumenti (tra il 3,23% e il 4% per il 2026 e costanti nei successivi anni);
- Mancanza di corrispondenza dei costi nei PEF individuali con contestazione del percorso seguito, che non consente più ai sindaci di ricondurre con chiarezza, nella ripartizione dei costi di bacino, le quote effettivamente riferibili al proprio Comune, in particolare i Sindaci dei piccoli Comuni denunciano che i costi inseriti nei singoli PEF comunali non rispecchiano i servizi effettivamente resi sul proprio territorio, ma sono frutto di "spalmature" e calcoli basati su una logica di bacino che gonfia artificialmente alcune voci (come lo spazzamento e il lavaggio delle strade);

Controdeduzione: Le problematiche rilevate, come già ampiamente motivato in sede di seduta di Consiglio Locale, dipendono dalla difficoltà di incorporare la logica contrattuale in quella regolatoria, dalla metodologia ARERA vigente e, più in generale dal fatto che l'affidamento per bacino gestionale determina che il calcolo dei costi previsto dal contratto avvenga su base di bacino; anche l'attività di tipo regolatorio prevista dalla disciplina nazionale in capo agli ETC (validazione) viene dunque effettuata in un'ottica di bacino al fine di garantire maggior coerenza con le fonti contabili obbligatorie; la ripartizione tra bacini tariffari comunali proposta dal gestore usando driver economici diversi rispetto al passato, quali i ricavi del servizio, comporta poi una suddivisione maggiormente solidaristica dei costi, la cui imputazione alle componenti tariffarie è meno ancorata ai costi pregressi. Tale metodologia non risulta pertanto da una scelta discrezionale e arbitraria dell'Agenzia, bensì da una mera applicazione della disciplina regolatoria e dalla contemporanea salvaguardia dei costi garantiti dal contratto vigente. Non vi è, inoltre, nessuna evidenza che i driver precedentemente adottati rispecchiassero una distribuzione dei costi maggiormente aderente all'attuale erogazione di servizi sui territori.

2. Motivi Metodologici: mancanza di trasparenza e partecipazione

- Tempistiche eccessivamente ridotte ATERSIR e l'Ufficio di Presidenza avrebbero trasmesso i dati definitivi e le simulazioni solo nei primi giorni di luglio, lasciando ai Sindaci tempistiche troppo ristrette per analizzare le tabelle PDF;
- Insufficienza di coinvolgimento politico, con contestazione del mancato coinvolgimento dei sindaci se non nelle fasi finali del procedimento. Si tratta di una critica indirizzata in particolare all'Ufficio di Presidenza che non avrebbe gestito il percorso con le modalità attese dagli amministratori locali.
- Critica mossa al sistema che non conferisce alcun rilievo di fatto al voto locale per l'inutilità percepita dello strumento del Consiglio locale in quanto la legge prevede che il Consiglio esprima un parere ("sentito il Consiglio locale"), ma la decisione ultima spetta al Consiglio d'Ambito regionale, che può approvare il PEF d'ufficio anche contro il parere negativo del territorio;

Controdeduzione: è innegabile la complessità della documentazione posta all'analisi dei Comuni, trattandosi di atti di natura tecnica di difficile comprensione per chi svolge funzioni e ruoli non specificamente pertinenti alla materia della pianificazione economico-finanziaria del servizio rifiuti, tuttavia questo aspetto dipende dalla natura stessa di tale documentazione e non può essere attribuita all'operato della struttura tecnica dell'Agenzia: giova ricordare che ad ATERSIR è delegata espressamente, dalla LR 23/2011 questa funzione in ragione del superamento della logica del singolo bacino tariffario comunale a favore dello sviluppo di politiche tariffarie di bacino (V. anche recenti sentenze della Corte di Cassazione in merito). Rispetto alle tempistiche è opportuno evidenziare come la documentazione sia stata presentata dal Gestore entro il termine previsto dalla disciplina regolatoria, successivamente l'Agenzia ha convocato una seduta dell'UDP il 18/06/2026, andata deserta, e ha infine presentato i documenti in sede di UDP il 23/07/2026 e in sede di CL in data 02/07/2026. In questa occasione il Consiglio Locale ha chiesto un rinvio per consentire ai Comuni un maggior termine per l'approfondimento dei documenti scegliendo la data del 14/07/2026. Si ritiene dunque che la tempistica accordata sia stata coerente con la normativa e la disciplina regolatoria.

3. Motivi Operativi e Qualità del Servizio

- Rapporto costi/servizi sbilanciato: Diffusa insoddisfazione per il livello del servizio reso dal gestore, a fronte delle limitate leve di intervento a disposizione dei sindaci per incidere concretamente sul miglioramento della qualità del servizio. In particolare diversi Sindaci segnalano una netta riduzione o inefficienza dei servizi erogati a fronte dell'aumento dei costi proposti.

Controdeduzione: l'aumento dei costi disposto è dovuto in parte assolutamente maggioritaria ad un recupero di costi pregressi e non all'aumento del costo dei servizi attualmente svolti. Per quanto attiene all'insoddisfazione nei confronti del servizio svolto queste hanno una propria disciplina all'interno del contratto di servizio che prevede adeguate sanzioni rispetto ad eventuali inadempimenti ove segnalati secondo le procedure e modalità contrattualmente previste, ma non ha di per sé incidenza in merito alle decisioni oggetto della presente deliberazione;

valutato quindi:

- di prendere atto delle motivazioni a supporto dell'espressione negativa del Consiglio Locale di Piacenza in merito al PEF proposto ed espresse e condivise le puntuali controdeduzioni sopra esposte;
- che allo stato attuale non sia possibile un ulteriore prolungamento delle tempistiche per l'approvazione del PEF in analisi in quanto non sarebbe diversamente possibile il rispetto del termine del 31 luglio per giungere all'approvazione finale delle tariffe da parte dei Comuni;
- sia dunque necessario disattendere l'espressione negativa del Consiglio Locale e procedere comunque all'approvazione della predisposizione del Piano Economico – Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani relativo al periodo regolatorio 2026-2029 per il territorio della provincia di Piacenza;
- che resti comunque indispensabile rafforzare la condivisione di dati ed informazioni sul servizio, sui meccanismi di costo del contratto e sulla normativa regolatoria con un territorio che ha espresso, attraverso la rappresentanza del Consiglio Locale, profondo disagio rispetto alle direttive dell'Autorità Nazionale, poca conoscenza dello strumento contrattuale, diffidenza verso le logiche di gestione di bacino e una diffusa insoddisfazione circa il livello di servizio ricevuto dal gestore;

ritenuto che il PEF così predisposto ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, che prevede, in sintesi per le annualità 2026-2029:

- 2026: aumento del 3,23% per tutti i comuni del bacino che adottano la TCP, aumento del 4% per i Comuni che adottano il tributo TARI;
- 2027: aumento del 2,28% per tutti i comuni del bacino che adottano la TCP, aumento del 4% per i Comuni che adottano il tributo TARI;
- 2028 e 2029: aumento del 6% per tutti i comuni

non indichi fattori che generano disequilibrio economico finanziario nelle gestioni;

dato atto, inoltre, che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla

regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con 7 voti favorevoli ed 1 astenuto (Matteo Bongiorno) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. che tutto quanto espresso in premessa e narrativa fa parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. B) e c) L.R 23/2011 la predisposizione del Piano Economico – Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani relativo al periodo regolatorio 2026-2029 per il bacino gestito da IREN AMBIENTE PIACENZA S.r.l., composto da tutti i comuni della Provincia di Piacenza, determinata ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 definito dalla Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, rappresentata nelle tabelle allegate alla presente, redatte secondo gli schemi di cui allegato 1 della determinazione 1 DTAC/2025;
3. di dare atto che resteranno agli atti della struttura tecnica di ATERSIR gli altri documenti che compongono la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2026-2029 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza, gestito da IREN AMBIENTE PIACENZA S.r.l., ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. B) e c) L.R 23/2011 e della Determinazione ARERA 1/2025 - DTAC, ed in particolare:
 - Tool di calcolo comprensivo dello schema di PEF (allegato 1 della determinazione 1/2025 - DTAC);
 - Relazione di accompagnamento (secondo lo schema dell'allegato 2 della determinazione 1/2025 - DTAC);
 - Dichiarazioni di veridicità del Gestore e dei Comuni (secondo i formati degli allegati 3 e 4 della determinazione 2/2025 - DTAC);
4. di trasmettere il presente atto ai competenti uffici dell'Agenzia per gli adempimenti connessi e conseguenti;
5. di procedere all'invio ad ARERA, tramite il portale extranet da essa appositamente costituito, del presente atto e di tutti gli atti costituenti la proposta tariffaria, comprensivi della determinazione dei corrispettivi previsti all'utenza finale, secondo le modalità previste dall'Autorità

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. CAMB-47-2026-All_1-PEF_2026-2029_PROVINCIA_PIACENZA_.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 59 / 2026

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026 - 2029, - TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA; GESTORE IREN AMBIENTE PIACENZA S.R.L.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente da Paolo Carini

Bologna, 18/07/2026

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Caterina Bagni
Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
Elisabetta Montanari
Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 20/07/2026

ALLEGATO B		2026		
		vigilzone		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	CRT	84.914	-	84.914
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	CTS	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	CTR	247.353	-	247.353
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	CRD	210.482	-	210.482
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3	CTS ^{ΔEXP} _{TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3	CO ^{EXP} _{11A,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3	CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3	CO ^{ANT,TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3	COnew ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3	COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Fattore di Sharing	b	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	AR	37.222	-	37.222
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance	AR _{3c}	59.942	-	59.942
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing	b(AR _o + AR _{3c,o})	58.493	-	58.493
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	RCIof _{TV}	-	4.167	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RCΔ(T-Tmax) _{pre,TV,a}		-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE			41.009	41.009
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		480.089	41.009	521.098
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	CSL	79.828	30.380	110.207
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	CARC	1.073	63.657	64.730
Costi generali di gestione	C GG	57.319	4.660	61.978
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	C CD	-	-	-
Altri costi	CO _{AL}	14.620	-	14.620
Costi comuni	CC	73.012	68.317	141.328
Ammortamenti	Amm	13.930	-	13.930
Accantonamenti	Acc	-	36.508	36.508
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		-	-	-
- di cui per crediti		-	36.508	36.508
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto	R	8.436	142	8.578
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	R _{UC}	596	-	596
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3	CK _{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale	CK	22.963	36.650	59.613
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3	CO ^{EXP} _{11A,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3	CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3	CO ^{ANT,TF}	1.895	-	1.895
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3	COnew ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3	COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	RCIof _{TF}	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RCΔ(T-Tmax) _{pre,TF,a}		-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA			22.186	22.186
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		177.697	157.532	335.229
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		664.999	198.541	863.541
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif		657.786	198.541	856.327
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata % - (a-2)				73%
q _{o-2} t _{on}				3.156
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg - (a-2)				24,50
Benchmark di riferimento (cent €/kg) (abbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)				27,29
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	γ ₁			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	γ ₂			-0,24
Totale γ				-0,24
Coefficiente di gradualità (1+ γ)				0,76
Verifica del limite di crescita				
p _{i o}				1,9%
coefficiente di recupero di produttività	X _o			0,10%
coeff. Potenziamento del servizio	K _o			2,20%
coeff. per recupero inflazione	CRI _o			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe				4,00%
(1+p)				1,0400
ΣT _o				856.327
ΣTV _{o-1}				548.508
ΣTF _{o-1}				244.963
ΣT _{o-1}				793.471
ΣT _o / ΣT _{o-1}				1,0792
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				825.210
delta (ΣT _o -ΣT _{max})				31.118
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		448.971	41.009	489.980
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		177.697	157.532	335.229
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		626.668	198.541	825.210
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile				1.000
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa				1.000
ΣTV _o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025				488.980
ΣTF _o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025				334.229
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025				823.210

UTENZE DOMESTICHE				
Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/Utenza
Domestica con 1 componente-1	0,84	0,80	0,305686	71,56207
Domestica con 2 componenti-2	0,98	1,60	0,356634	143,12414
Domestica con 3 componenti-3	1,08	2,00	0,393025	178,90517
Domestica con 4 componenti-4	1,16	2,20	0,422138	196,79569
Domestica con 5 componenti-5	1,24	2,90	0,451251	259,41250
Domestica con 6 o più componenti-6	1,30	3,40	0,473086	304,13880

Comune di Vigolzone

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
		Coef	0	Coef	0	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
							Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,32	0,00	3,40	0,68609	1,19129	1,87738
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,00	0,67	0,00	6,55	1,43650	2,29499	3,73149
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,38	0,00	4,15	0,81473	1,45408	2,26881
4	Esposizioni, autosaloni	0,00	0,30	0,00	5,33	0,64321	1,86753	2,51074
5	Alberghi con ristorante	0,00	1,07	0,00	9,86	2,29411	3,45475	5,74886
6	Alberghi senza ristorante	0,00	0,85	0,00	7,02	1,82242	2,45967	4,28209
7	Case di cura e riposo	0,00	0,97	0,00	8,00	2,07971	2,80304	4,88275
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,00	1,00	0,00	9,30	2,14403	3,25854	5,40256
9	Banche e istituti di credito	0,00	0,55	0,00	7,17	1,17922	2,51223	3,69144
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrament	0,00	0,87	0,00	9,12	1,86530	3,19547	5,06077
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00	1,07	0,00	9,12	2,29411	3,19547	5,48958
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	0,00	0,72	0,00	8,50	1,54370	2,97823	4,52193
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,92	0,00	9,48	1,97251	3,32160	5,29411
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,43	0,00	7,50	0,92193	2,62785	3,54978
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	0,55	0,00	8,92	1,17922	3,12539	4,30461
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,00	4,00	0,00	20,00	8,57611	7,00761	15,58372
17	Bar, caffè, pasticceria	0,00	2,40	0,00	20,00	5,14567	7,00761	12,15327
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gener	0,00	1,76	0,00	17,00	3,77349	5,95646	9,72995
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	2,61	0,00	21,40	5,59591	7,49814	13,09405
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	4,00	0,00	24,86	8,57611	8,71045	17,28657
21	Discoteche, night club	0,00	1,04	0,00	11,00	2,22979	3,85418	6,08397

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vigolzone,, 17/09/2026
Responsabile servizio tributi e catasto
F.to Dott.ssa Monica Savi